

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1213 in data 19/10/2022

OGGETTO: CONCESSIONE ALLA SOCIETA' SIRIO S.P.A. DI RAVENNA DEL SERVIZIO BAR ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DI PONDERANO (BI) – RINNOVO. CIG 5895379CA4.

Determinazione n. 1213 in data 19/10/2022

OGGETTO: CONCESSIONE ALLA SOCIETA' SIRIO S.P.A. DI RAVENNA DEL SERVIZIO BAR ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DI PONDERANO (BI) – RINNOVO. CIG 5895379CA4.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI, in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con Deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del RUP e del DEC nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- con Deliberazione n. 714 del 05/11/2014 è stata aggiudicata alla Società SIRIO SPA di Ravenna (di seguito, "SIRIO") la procedura di gara indetta per l'affidamento in concessione del servizio bar interno al nuovo Ospedale "degli Infermi" di Ponderano (BI) alle seguenti condizioni fissate dalla documentazione di gara e dall'offerta presentata da SIRIO:
 - durata della concessione: 6 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni;
 - decorrenza: dalla data di avvio del servizio (26/01/2015);
 - canone di concessione mensile: € 13.563,42 IVA inclusa;
 - modalità di pagamento: rate trimestrali anticipate;

PREMESSO inoltre che:

- dall'istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue;
- dopo lo scoppio della pandemia il fatturato della Società derivante dall'affidamento in oggetto è diminuito drasticamente in conseguenza dei provvedimenti emergenziali che hanno dapprima vietato in termini assoluti e poi drasticamente rallentato lo svolgimento dell'attività di ristorazione e comunque ridotto considerevolmente l'afflusso di visitatori all'interno dell'Ospedale;
- nel corso del 2020 SIRIO ha trasmesso mensilmente i dati relativi al fatturato del punto vendita chiedendo di volta in volta la riduzione del canone concessorio in misura proporzionale alla contrazione degli incassi;
- a seguito di approfondita istruttoria, in considerazione dell'imprevedibilità e straordinarietà degli eventi che erano intervenuti a stravolgere l'economia del contratto, questa Azienda ha accolto l'istanza di riduzione del canone concessorio per l'anno 2020 in misura proporzionale alla comprovata riduzione del fatturato;

PREMESSO infine che:

Determinazione n. 1213 in data 19/10/2022

- nell'aprile 2021 l'Azienda ha appreso da notizie di stampa che il Consiglio di Amministrazione di SIRIO era stato revocato e ha quindi chiesto alla Società di fornire con estrema urgenza chiarimenti in merito;
- SIRIO ha dato riscontro alla richiesta comunicando che con provvedimento in data 14/04/2021 (in seguito a denuncia del Collegio sindacale presentata ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. per presunte irregolarità contabili) il Tribunale di Bologna aveva nominato un Amministratore giudiziario con poteri di verifica della situazione contabile, economica e finanziaria della Società;
- in data 08/06/2021, su richiesta di questa Azienda, l'Amministratore giudiziario:
 - ha confermato la correttezza dei dati precedentemente forniti dalla Società ai fini dell'ottenimento delle suindicate riduzioni;
 - ha trasmesso i dati relativi all'andamento del punto vendita nei primi 5 mesi dell'anno 2021, proponendo la riduzione del canone concessorio nella misura corrispondente;
 - ha formulato istanza di rinnovo del contratto come previsto dall'art. 1.2 del Capitolato speciale di gara;
- successivamente, in data 24/06/2021, l'Amministratore Giudiziario di SIRIO ha comunicato di aver depositato alla sezione fallimentare del Tribunale di Ravenna ricorso ai sensi dell'art. 161 della Legge Fallimentare contenente domanda di ammissione al concordato preventivo in bianco e in continuità aziendale; a seguito del deposito del suddetto ricorso, il Tribunale ha nominato due Commissari Giudiziali e concesso a SIRIO 120 giorni per il deposito della proposta di concordato, termine poi prorogato più volte, da ultimo fino al 19/04/2022;
- nelle more della procedura concorsuale e in attesa di definire le condizioni del rinnovo, per tutto il 2021 e fino ad aprile 2022 SIRIO ha pagato a titolo di canone concessorio € 4.900,00 mensili, fatturati dall'Azienda come "acconti";
- in data 19/04/2022 SIRIO ha provveduto a depositare la proposta di piano di concordato preventivo (che prevede la deliberazione di un aumento di capitale pari ad € 12.000.0000,00 che verrà integralmente sottoscritto e liberato da un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale e il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 6%), fermo restando l'impegno della Società a destinare ai creditori i proventi eventualmente derivanti dall'azione sociale di responsabilità e da ogni altra azione spettante alla Società a titolo di risarcimento dei danni subiti;
- con comunicazione del 16/05/2022, SIRIO, rappresentando *"un certo miglioramento dell'andamento economico finanziario della concessione"*, si è impegnata a corrispondere, retroattivamente a partire dal 01/01/2022, € 7.500,00 mensili oltre IVA (-32.54%);

Determinazione n. 1213 in data 19/10/2022

- in data 29/07/2022 il Tribunale di Ravenna ha disposto l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale;

DATO ATTO che:

- con comunicazione in data 31/08/2022, SIRIO, nel confermare, ai fini del rinnovo, l'impegno a corrispondere € 7.500,00 mensili, ha proposto di introdurre altresì un meccanismo di adeguamento automatico del canone concessorio parametrato al risultato di EBIT del punto vendita;
- con nota prot. n. 26100 del 13/09/2022, l'Azienda ha favorevolmente riscontrato la proposta formulata da SIRIO precisando che:
 - il rinnovo del contratto sarebbe stato disposto per la durata di 3 anni con decorrenza dal 26/01/2021;
 - fermo l'ammontare di quanto corrisposto fino a giugno 2022, il canone concessorio dovuto fino alla scadenza del contratto sarebbe stato fissato in € 7.500,00 oltre IVA;
 - il meccanismo di ridefinizione semestrale dell'ammontare del canone sulla base del risultato di EBIT del punto vendita non avrebbe potuto comportare la diminuzione del canone concessorio rispetto all'importo fissato di € 7.500,00 oltre IVA e avrebbe quindi operato all'esclusivo fine di ripristinare, al ricorrere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, il canone originariamente stabilito;
- nel frattempo, con nota prot. n. 24654 del 29/08/2022 è stata chiesta a SIRIO la disponibilità ad attivare all'interno del bar anche l'edicola, al fine di integrare e migliorare l'offerta di servizi erogati all'utenza;
- con PEC in data 21/09/2022 SIRIO ha accettato le condizioni del rinnovo come sopra precisate e ha riscontrato favorevolmente la richiesta di attivazione del servizio di rivendita di giornali e riviste impegnandosi ad erogarlo a partire dal mese di ottobre 2022;

RILEVATO che:

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 935 del 10/08/2022 è stato nominato il Nucleo Tecnico incaricato della raccolta dei fabbisogni e dell'elaborazione del Capitolato tecnico della procedura di gara aperta che sarà indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'individuazione del nuovo concessionario del servizio bar interno all'Ospedale "degli Infermi" di Ponderano (BI);
- Il Nucleo Tecnico si è riunito in data 15/09/2022 e in data 26/09/2022 e presumibilmente la nuova procedura di gara potrà essere indetta entro l'anno;

Determinazione n. 1213 in data 19/10/2022

- sono state pertanto già avviate e sono in corso le attività propedeutiche all'indizione della procedura che sarà aggiudicata entro il termine del periodo di rinnovo contrattuale;

TENUTO CONTO che:

- l'emergenza sanitaria, economica e sociale accesa su scala mondiale dal diffondersi del Covid-19 ha causato nei rapporti economici conseguenze tanto straordinarie ed imprevedibili da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato ai sensi dell'art. 1467 cod. civ.;
- d'altra parte, lo stesso art. 1467 cod. civ., dando risalto agli eventi straordinari e imprevedibili che possono sconvolgere l'economia contrattuale, configura un principio generale di preservazione dell'equilibrio economico del rapporto negoziale che impone la riconduzione ad equità del contratto attraverso la rinegoziazione delle sue clausole quale alternativa da preferire alla risoluzione;
- più in generale, anche l'art. 1375 cod. civ., che sancisce per le parti l'obbligo di comportarsi con correttezza e secondo buona fede nella fase esecutiva del contratto, impone la rinegoziazione quale strumento di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute;
- pertanto, è anche la buona fede ad avere imposto ed imporre a questa Azienda di rendersi disponibile alla modificazione del canone concessorio per adeguarlo al contesto economico profondamente trasformato dalla crisi economica causata dalla pandemia, che ha significativamente modificato le condizioni del mercato della ristorazione avendo costretto gli Stati all'adozione di misure senza precedenti allo scopo di circoscrivere la diffusione del contagio;
- i principi di diritto sopra richiamati trovano conferma nel disposto dell'art. 165, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, secondo il quale *“Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. [...]”*;
- peraltro, già l'art. 143, comma 8-bis del D.lgs. n. 163/2006 – applicabile *ratione temporis* alla concessione in oggetto – stabiliva che *“[...] la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. [...]”*;
- inoltre, le Linee Guida ANAC n. 9 (recanti disposizioni per il *“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”*) ricomprendono espressamente tra gli eventi di forza

Determinazione n. 1213 in data 19/10/2022

maggiore non imputabili all'operatore economico che danno diritto ad una revisione del PEF le epidemie e i contagi;

RICORDATO inoltre che:

- l'art. 3, comma 1, lett. zz) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che il rischio operativo sia da intendersi come non garanzia del recupero degli investimenti effettuati e/o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione alle *“condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi imprevedibili”*;
- pertanto, ogni perdita economica sostenuta dal Concessionario che non si qualifichi come conseguenza diretta o mediata dell'esposizione dell'operatore economico stesso alle ordinarie fluttuazioni di mercato e derivi da eventi imprevedibili e straordinari non può qualificarsi come conseguenza del “rischio ordinario” e gravare interamente sull'operatore economico;

TENUTO CONTO altresì che:

- benché lo stato di emergenza nazionale sia cessato e l'attività ospedaliera e ambulatoriale sia attualmente ripresa e si appresti a tornare a pieno regime, sono ancora in vigore le *“Istruzioni operative per l'accesso di utenti e accompagnatori alle strutture ambulatoriali e amministrative e ad altre attività”*, che limitano e riducono considerevolmente l'afflusso di potenziali clienti del bar interno all'Ospedale dal momento che stabiliscono che i pazienti possono essere accompagnati da una sola persona e solo in casi particolari e che l'accesso al presidio può avvenire in ogni caso soltanto 10/15 minuti prima dell'orario stabilito;
- pertanto, non sono ancora pienamente ripristinate le condizioni di equilibrio esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di concessione, con conseguente necessità di rivedere il piano economico finanziario della concessione;

RITENUTO pertanto che:

- le condizioni economiche del rinnovo proposte da SIRIO siano coerenti e proporzionate rispetto alla riduzione dell'utenza dovuta a circostanze oggettive e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto nonché indipendenti dalla volontà e/o capacità del concessionario;
- la circostanza che SIRIO sia attualmente gestita da un Amministratore Giudiziario offre la massima garanzia del rispetto degli obblighi assunti dalla Società in sede di rinnovo contrattuale;

ACQUISITO il parere favorevole della S.C. Direzione Professioni Sanitarie, della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio e della S.C. Tecnico;

Determinazione n. 1213 in data 19/10/2022

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. Logistica e Acquisti;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

DETERMINA:

- 1) di esercitare, per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, la facoltà di rinnovo del contratto sottoscritto con la Società SIRIO SPA per la concessione del servizio bar all'interno dell'Ospedale "degli Infermi" di Biella alle condizioni di seguito dettagliate:
 - a. durata: 3 anni;
 - b. decorrenza: dal 26/01/2021 al 25/01/2024;
 - c. canone concessorio:
26/01/2021 – 31/12/2021: 4.900,00 oltre IVA;
01/01/2022 – 25/01/2024: 7.500,00 oltre IVA;
con cadenza semestrale, SIRIO dovrà trasmettere all'Azienda i dati relativi al risultato di EBIT del punto vendita: fino a quando tale risultato conserverà un'incidenza sul fatturato pari all'8,6%, l'importo del canone mensile da corrispondere rimarrà invariato (€ 7.500,00 oltre IVA); diversamente, qualora il risultato migliorasse (in misura > di + 2%) l'importo di cui sopra sarà ricalcolato proporzionalmente in aumento fino al ripristino del canone originariamente stabilito pari ad € 13.563,42 IVA inclusa;
 - d. pagamento in rate trimestrali anticipate;
 - e. attivazione del servizio edicola;
- 2) di comunicare il presente provvedimento alla Società SIRIO SPA;
- 3) di introitare le somme percepite dalla Società in forza del contratto al conto 04.50.02.32 "Altre entrate" per gli anni di competenza;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo <https://A.S.L.bi.piemonte.it/> nella sezione Bandi di gara in ottemperanza ai principi in materia di trasparenza sanciti dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
- 5) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali;
- 6) di dare atto che l'efficacia del rinnovo è risolutivamente condizionata all'esito favorevole della verifica sul permanere in capo al concessionario dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 1213 in data 19/10/2022

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA